

# STUDI VRBINATI

Anno IV. - N. 3-4.

Agosto-Ottobre 1930 (A. IX).

## LA FILIAZIONE NATURALE NEL PROGETTO DI CODICE CIVILE (\*)

Premetto che dei vari aspetti del grave problema della filiazione naturale mi limito naturalmente a quello giuridico, senza neanche esaurirne la trattazione, perchè, come accennerò in fine, accanto al regolamento civilistico, al quale io mi fermerò, è di grande, se non preponderante, importanza in questa materia il suo regolamento pubblicistico.

Il movimento in favore della prole naturale non è certo soltanto italiano, chè anzi molti paesi ci hanno preceduti nell'accoglimento di una disciplina della filiazione naturale più conforme allo spirito popolare e alla coscienza sociale moderna. La stessa Francia, da cui ci venne l'ingiustificato rigore nella determinazione dei modi di accertamento della paternità naturale, e già prima il Belgio e poi il Lussemburgo hanno notevolmente temperato i principi accolti originariamente nel codice Napoleone, ma inoltre la Svizzera, l'Austria, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, la Russia, la Turchia, la Grecia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Finlandia, la Germania e, limitatamente, la stessa conservatrice Inghilterra hanno accolto o stanno per

---

(\*) Discorso inaugurale dell'anno accademico, letto nell'Università di Urbino l'11 novembre 1930.

Omesse le parole di circostanza, il discorso è per ora riprodotto come fu pronunziato. È però mio proposito di completare questo studio con quello della legittimazione della prole naturale e di corredarlo di note bibliografiche, informative e critiche, possibilmente col sussidio della relazione sul progetto, la quale dovrebbe pubblicarsi prossimamente.

accogliere una disciplina di maggior favore per quella prole sventurata. Particolarmente notevoli fra questi testi legislativi sono il titolo ottavo, libro secondo, parte prima del codice civile svizzero, per il sapiente adattamento dei vari sistemi alle esigenze del tempo, la legge norvegese del 10 aprile 1915, per l'ardimento delle sue riforme, e il progetto germanico del 1929, che ha sostituito quello del 1925, per la sua completezza e l'importanza del progresso rispetto al codice civile germanico.

In Italia, per la verità, durante lungo tempo e fino, si può dire, a qualche anno fa, l'attenzione generale si è polarizzata intorno alla ricerca della paternità, che era ed è certamente il *punctum pruriens*, ma è ben lungi dall'esaurire il complesso problema della filiazione naturale. Proposte di scrittori, voti di congressi, progetti pubblici e privati, disegni di legge furono quasi sempre esclusivamente diretti a regolare diversamente l'azione di reclamo della paternità. È quindi grande ventura che una riforma di carattere generale abbia consentito, dopo che importanti provvedimenti legislativi sono intervenuti per la parte più direttamente sociale e di diritto pubblico del problema, di affrontare questo in pieno per quanto si riferisce al diritto civile e di darne una soluzione integrale che, lo dico subito, segna un grande progresso rispetto al codice vigente, anche se, a mio parere, alcune critiche di carattere fondamentale vanno fatte, insieme con qualche appunto più minuto di tecnica legislativa.

Il progresso, segnato dal progetto sul codice, è manifestato già dall'ampiezza di gran lunga maggiore che in quello ha ricevuto la nostra materia: mentre nel codice la sezione prima del libro primo, titolo sesto, capo terzo, è composta di quindici articoli, dal 179 al 193, nel progetto la corrispondente sezione prima, suddivisa in due paragrafi, del libro primo, titolo settimo, capo secondo, è formata di ben quaranta articoli, dal 277 al 316. L'aumento quantitativo delle disposizioni non è l'espressione di un'ingombrante minuziosità, perchè sono state opportunamente risolte molte questioni, che tengono divisi fieramente gli interpreti; all'aumento quantitativo corrisponde, come ho già accennato, un miglioramento qualitativo, che è un vero peccato non sia già illuminato dalla relazione, dovuta per questa parte al prof. Gino Segrè, alle cui particolari cure sono anche dovute le disposizioni sulla filiazione naturale. Questa relazione non è ancora pubblicata, e lo stesso progetto, annunciato da vario tempo, si è pubblicato soltanto nello scorso mese di ottobre.

### 1. - *Titoli della filiazione naturale.*

La filiazione naturale, cioè quella che manca di uno dei due presupposti della filiazione legittima, il matrimonio, mentre sussiste l'altro, la generazione, di per sè, cioè fino a quando non intervenga riconoscimento o dichiarazione, non pone in essere, secondo la comune opinione, un vincolo di parentela, uno stato, neppure fra genitore e figlio naturale.

Lo stato di filiazione, secondo la comune opinione, e per chi, come me, da questa dissente, lo stato pieno di filiazione naturale, si fonda soltanto su uno di questi titoli, il *riconoscimento* o la *dichiarazione*. Ma accanto alla prole, che può essere riconosciuta o dichiarata, e per brevità si dice riconoscibile, un'altra ve n'è, che, per durissima disposizione di legge, è la più sventurata, che, per la sua origine delittuosa, *ex damnato amplexu*, non può essere riconosciuta o dichiarata: è la filiazione adulterina o incestuosa, cioè quella delle prole nata da persone, di cui una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona o o fra le quali non poteva sussistere matrimonio per impedimento di parentela o affinità non dispensabile. Vi sono, dunque, tre categorie di figli naturali: figli riconosciuti, figli riconoscibili, ma non riconosciuti, figli non riconoscibili. Queste tre categorie permangono anche di fronte al progetto, sebbene questo consenta in casi speciali, come meglio si vedrà in seguito, anche all'adulterino e all'incestuoso di essere riconosciuto o dichiarato. Categoria intermedia, non per la sua condizione, che è simile, nella nostra legge, a quella dei legittimi, ma perchè segna il punto di transizione dalla filiazione illegittima alla legittima, è la filiazione legittimata.

Sotto il progetto, come già sotto il codice vigente, che ha riprodotto anche in questo il modello francese, non soltanto la paternità naturale, ma anche la maternità naturale, perchè si costituisca lo stato corrispondente, dev'essere riconosciuta o dichiarata. Questo nuovo principio, sconosciuto al diritto romano e al diritto comune, estraneo al diritto germanico, e ai diritti che ne son derivati, secondo tutti i quali diritti il figlio naturale ha anzi rispetto alla madre la posizione di un figlio legittimo è contrario alla natura stessa. *Lex naturae est ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur*, diceva il giureconsulto romano e in diritto germanico vige lo stesso principio

*Kein Kind ist seiner Mutter Kebskind.* Bene pertanto avrebbe fatto il progetto se avesse svincolato il rapporto di maternità dalla necessità del riconoscimento o della dichiarazione, essendo la madre sempre certa. Vedremo invece che il progetto ha, senza ragione, limitato persino l'azione alimentare in confronto della madre naturale.

a) *Riconoscimento.* Nel silenzio del codice e nell'incertezza degli interpreti sulla *natura* del riconoscimento, sono sorte molteplici questioni, che providamente il progetto risolve.

Secondo la prevalente opinione il riconoscimento non è che una confessione di paternità o di maternità, una dichiarazione di scienza, non una dichiarazione di volontà. Di qui sufficienza della cosiddetta capacità naturale, irrevocabilità, non impugnabilità per vizio della volontà. Secondo un'altra autorevole opinione il riconoscimento dovrebbe considerarsi come atto di potere familiare ed essere sottoposto alla particolare disciplina di questi atti di potere. Dalle norme del progetto risulta, invece, che il riconoscimento è stato considerato, correttamente, come un negozio giuridico, quindi attributivo e non, come generalmente si ritiene, dichiarativo dello stato, sia pure tale negozio qualificato dal rapporto familiare che pone in essere. Si sarebbe forse potuto disciplinare il riconoscimento non come negozio giuridico, però per considerarlo non come dichiarazione di scienza, sibbene come atto dovuto. Ciò andrebbe se si ammettesse, come io ho altra volta sostenuto, che non nei soli casi in cui è ammessa la ricerca, ma sempre abbia il genitore l'obbligo, e non soltanto morale, ancorchè non sempre coercibile, di procedere al riconoscimento del figlio. Con questa costruzione ho tentato quella volta di dimostrare come, nel silenzio del codice, non sia possibile un riconoscimento posteriore alla morte del figlio, quando non sussistano discendenti legittimi di quest'ultimo, con questa costruzione e con la qualifica del riconoscimento come atto dovuto si potrebbe per altra, e a mio avviso più praticabile, via prescindere dalla capacità e dai vizi della volontà, lasciando da parte l'irrevocabilità che, come vedremo fra poco, è ben compatibile con la natura di negozio giuridico e non invece con quella di atto di potere.

Sta però in fatto che il nuovo progetto regola il riconoscimento come *negozio giuridico unilaterale*, e da questa qualifica, nella posi-

zione di interpreti, non si può prescindere. Non si esige certo la capacità normale per la conclusione di questo negozio, bastando che il padre abbia sedici anni e la madre quattordici, ma non si deve dimenticare che quest'età è stata stabilita in corrispondenza di quella prescritta, conformemente al diritto canonico, per la conclusione di un altro negozio giuridico familiare, il matrimonio (art. 277); e altrettanto vale per l'inabilitazione, l'emancipazione, l'interdizione legale che non impediscono un valido riconoscimento (arg. a *contrario* art. 294<sup>2</sup>). Ma, secondo il progetto, il riconoscimento è impugnabile per violenza, raggiunti od errore, ciò che comprova la rilevanza della volontà per sè medesima.

Più netta che nel nostro diritto, anche quello del progetto, dove riconoscimento e dichiarazione giudiziale producono gli stessi effetti, è poi la figura di negozio giuridico del riconoscimento in altre legislazioni, come la svizzera, dove titolo dello stato è propriamente il riconoscimento, mentre la dichiarazione, almeno di regola, è fondamento soltanto di un diritto alimentare, senza costituzione di uno stato, almeno intero, di filiazione (articoli 302, 309, 323).

*Soggetti attivi* del riconoscimento sono ancora nel progetto il padre e anche la madre, la quale, non ostante la certezza della maternità, è pur essa, come ho detto, lasciata arbitra di accogliere o respingere la carne della sua carne. Io credo che invece si dovrebbe stabilire l'obbligo per la madre della denuncia della sua maternità allo stato civile: il pericolo di un aumento degli infanticidi è forse meno grave di quello che si teme e comunque potrebbe essere energeticamente dominato.

Secondo l'art. 277 del progetto il padre e la madre possono riconoscere il figlio tanto separatamente che congiuntamente.

È appena il caso di dire che in quest'ultima ipotesi le due dichiarazioni di volontà, essendo unica la loro direzione, costituiscono due distinti negozi giuridici unilaterali, ancorchè contenuti in unico documento.

Trovo, invece, interessante stabilire la *funzione della ricusazione*, che l'art. 281 consente, quando sia riconosciuto il figlio, che abbia raggiunto l'età di sedici anni. Il progetto germanico richiede il consenso del figlio o di chi per lui, (§§ 1705 a, 1705 b), e di fronte ad esso è pertanto evidente che il riconoscimento costituisce un vero e proprio contratto, o, se si preferisce, una convenzione. Il c. c.

svizzero dispone che, a domanda dell'autore del riconoscimento o dei suoi eredi, si pronuci il giudice sull'opposizione al riconoscimento, promossa dalla madre, dal figlio o dai discendenti di costui, anche soltanto per il pregiudizio che arreca agli interessi del minore (art. 305). Il progetto ammette, entro tre mesi dalla notizia del riconoscimento, la ricusazione, regolandola come un mero negozio di diritto sostanziale, il quale è a sua volta un negozio unilaterale, distinto dal riconoscimento, la dichiarazione di volontà del figlio o di chi per lui non dovendosi incontrare e combinare con la dichiarazione di volontà del riconoscente, già di per sè perfetta e produttiva di effetti giuridici definitivi, che possono soltanto essere rimossi dalla ricusazione.

Un autorevole scrittore, il quale ha partecipato ai lavori della Commissione che ha compilato il progetto, il de Ruggiero, si è già pubblicamente dichiarato contrario all'ammissione di questa partecipazione del figlio per la costituzione dello stato, sull'esempio delle legislazioni dianzi ricordate, osservando che il rapporto di filiazione, per essere accertato, non necessità dell'assenso del figlio. Mi sia consentito di dire che quest'osservazione è fundamentalmente inesatta. Il fatto della procreazione, il rapporto naturale di filiazione non è di per sè, nella nostra legge, in nessun caso, sufficiente fondamento dello stato di filiazione; esso è soltanto il presupposto, perchè la sentenza del giudice e, nel caso adesso in esame, la qualificata dichiarazione di volontà del genitore costituisca lo stato. Se è così, non soltanto è logicamente ammissibile, ma anche praticamente opportuno che, specialmente quando il riconoscimento è tardivo e diventa perciò urgente il sospetto che il genitore s'induca al riconoscimento piuttosto nel suo proprio interesse che in quello del figlio, la volontà del figlio concorra, sia pure in modo eventuale e negativo, alla creazione di questo stato. Piuttosto è da rilevare che la formulazione di questo articolo non è molto felice. D'altra parte non si intende perchè per il riconoscimento del minore di anni sedici è necessaria l'approvazione del giudice tutelare, senza possibilità di ricusazione, e invece per l'interdetto giudiziale è anche possibile la ricusazione, la quale, senza che si veda la ragione per cui si consente quanto non è consentito nel primo caso e in contraddizione con l'indole personalissima di questi atti, sarà dichiarata in questo caso dal rappresentante dell'incapace.

Altri soggetti attivi non conosce il nostro progetto, non in particolare i genitori del padre naturale che, anche per concordanza legislativa e soddisfazione di un voto autorevolmente formulato nella dottrina già da molti anni, molto opportunamente sarebbero stati ammessi al riconoscimento, nel caso di premorienza o di incapacità del loro figlio e genitore naturale. Per l'art. 291, come meglio si dirà quando si parlerà degli effetti della filiazione, il genitore è tenuto agli alimenti anche verso i figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Sarebbe bastata questa parziale ammissione indipendentemente dalla maggiore ampiezza con cui la parentela naturale dovrebbe essere considerata dalla legge non soltanto agli effetti alimentari, ma anche a quelli successori, a giustificare l'ammissibilità del riconoscimento da parte dei genitori tanto naturali quanto legittimi del genitore naturale.

Come ho accennato per la ricusazione, anche il riconoscimento è un *atto personalissimo*, che non può cioè essere compiuto per mezzo di rappresentante. Il nostro progetto, a differenza del c. c. germanico, che ammette al riconoscimento e all'assenso anche il rappresentante legale e consente che il riconoscimento avvenga pure per opera degli eredi (§§ 1705 b, 1705 e) accoglie rigorosamente questo concetto.

*Soggetti passivi* del riconoscimento sono il figlio nato e anche il figlio concepito, ma non già il non concepito, come espressamente dispone l'art 280<sup>1</sup>, risolvendo una vecchia e infondata questione agitata nella nostra dottrina; il riconoscimento è anche ammesso, come espressamente dispone l'art. 282 per risolvere un'altra questione, in favore dei discendenti legittimi e dei figli naturali riconosciuti del figlio premorto, sebbene riconosciuto sia sempre quest'ultimo. Due osservazioni vanno fatte in proposito. Il riconoscimento del nascituro, se fatto dal padre, deve contenere l'indicazione della madre, a differenza del riconoscimento del già nato (art. 285), perchè sia possibile l'identificazione della persona del figlio. Quanto alle persone, in cui favore può avvenire il riconoscimento del figlio premorto, il progetto è ancora troppo rigoroso, comprendendo fra quelle, oltre i discendenti legittimi, ai quali deve ritenersi ristretta quella possibilità nel silenzio del codice vigente (arg. art. 196, 186<sup>2</sup>, 748 c. c.), soltanto i figli naturali riconosciuti: il riconoscimento dovrebbe essere possibile, con l'estensione della parentela naturale a tutta la linea retta, di fronte a tutti i discendenti, come del resto già disponeva

il progetto Scialoja (articoli 3 e 13), sebbene poi contraddittoriamente — una contraddizione al riguardo riscontreremo anche nel nuovissimo progetto — legittimasse alla ricerca soltanto i figli naturali del figlio naturale premorto (art. 5).

Il riconoscimento, perchè possa valere come titolo della filiazione naturale, abbisogna di una determinata *forma*. Il codice vigente (art. 181) stabilisce che il riconoscimento deve essere fatto nell'atto di nascita o con atto autentico anteriore o posteriore alla nascita. Il progetto (art. 280), risolvendo molte questioni, determinate precipuamente dal commendevole, ma licenzioso favore degli interpreti per il riconoscimento, dispone espressamente che questo possa essere fatto, oltre che nell'atto di nascita: mediante apposita dichiarazione, posteriore al concepimento o alla nascita, sia davanti all'ufficiale di stato civile — del che qualcuno finora, a torto, dubitava — sia davanti al giudice tutelare; mediante qualsiasi atto pubblico, con che cade tanto l'ingiustificata distinzione tra atti pubblici in cui il riconoscimento, per connessione, possa essere fatto e atti pubblici in cui non lo possa, quanto l'altra distinzione, altrettanto infondata, e pure sostenuta da autori come il Dusi, tra atto autentico e atto pubblico; mediante un testamento, qualunque ne sia la forma, per giungere alla quale conclusione, rispetto al testamento segreto e soprattutto all'olografo, non sono certo finora valse nè le acrobazie della comune opinione tendenti a riassumere queste due forme nel concetto di atto autentico, nè la complicata argomentazione del Cicu, che crede sufficiente arrivare all'equiparazione del testamento comunque fatto all'atto pubblico rispetto a quell'esercizio di potere familiare, che costituirebbe il riconoscimento. Il progetto germanico ammette anche, accanto alla dichiarazione per atto pubblico dinanzi al tribunale tutelare, il riconoscimento contenuto in un atto di disposizione a causa di morte, purchè però questo sia fatto davanti a un giudice o un notaio (§ 1705 b).

Il riconoscimento desume dalla sua finalità talune *caratteristiche*.

Intanto, per la sfera necessariamente limitata riconosciuta alla volontà privata dove si tratta di creare un rapporto familiare, uno stato, il riconoscimento è un *actus legitimus*, cioè non suscettibile dell'apposizione di elementi accidentali, di condizioni o di termini, alla stessa stregua, ad esempio, del matrimonio (art. 126 progetto) e, come si ritiene per questo, così anche per quello, nel silenzio del codice vigente, si afferma che si debbono avere per non apposti la con-

dizione o il termine e il riconoscimento tenga. Il progetto provvede a riguardo, disponendo, più correttamente che il progetto germanico, il quale considera inefficace la dichiarazione sotto condizione o termine (§ 1705 b), che sia nulla qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento (art. 283).

Altra caratteristica, dipendente secondo la comune opinione della pretesa indole dichiarativa del riconoscimento, è la sua *irrevocabilità*. Ora, mentre questa irrevocabilità contrasta con la natura di atto di potere che dal Cicu si è voluta ravvisare nel riconoscimento, devo confessare che non sono mai riuscito ad intendere che cosa sia di speciale questa irrevocabilità, quasi non fosse proprio di ogni negozio giuridico unilaterale che non possa essere revocato ad arbitrio del dichiarante una volta che gli effetti della dichiarazione si siano prodotti, per conoscenza avutane dall'altra parte (dichiarazione recettizia) o anche indipendentemente da tale conoscenza, com'è appunto nel caso. Qui c'è di vero soltanto questo, che il riconoscimento non potrebbe essere revocato neppure col consenso del figlio, appunto perchè questi non può rinunciare allo stato di filiazione, che non è materia disponibile. L'irrevocabilità del riconoscimento è espressamente sancita nell'art. 284 del progetto.

Questa disposizione non può, peraltro, andare esente da critica, a mio modo di vedere, da un punto di vista di pura logica giuridica, quando tien fermo il riconoscimento contenuto in un testamento, non soltanto caducato, in tutto o in parte, per il che non ci può essere discussione, ma anche revocato. Io credo che non soltanto quel riconoscimento non sia efficace fino alla morte del testatore, ma neppure si possa parlare d'irrevocabilità, appunto perchè fino a quando non esiste un testamento, e il testamento esiste soltanto alla morte del testatore, non esiste riconoscimento. Il riconoscimento fatto in un testamento revocato potrà, pertanto, a mio avviso costituire quella dichiarazione scritta non equivoca, che schiude l'adito al giudizio di reclamo di stato, ma non il titolo della filiazione.

Il riconoscimento è, infine, un *atto unilaterale*, oltre che nel senso già detto, nel senso della limitazione degli effetti a quello solo dei genitori che abbia proceduto al riconoscimento: l'art. 285 del progetto riproduce, per questa parte, più brevemente l'art. 182 cod. civ.

Ho già accennato più sopra all'*impugnabilità* del riconoscimento per incapacità e vizi della volontà; il riconoscimento è però impu-

gnabile anche per difetto di veridicità e per inammissibilità. Ma mentre nei primi due casi, e così anche quando sia stato riconosciuto un non concepito, la contestazione si limita al *titolo* e quindi può essere sollevata soltanto dall'autore del riconoscimento o da chi per lui o, talvolta, dai suoi eredi, negli altri la contestazione si riferisce allo *stato* come tale e può essere proposta da ogni interessato.

Il progetto mantiene ben netta questa distinzione tra contestazione del titolo e contestazione dello stato, sebbene poco opportunamente la serie di norme relative all'impugnazione cominci con una disposizione inesatta nella sua genericità (art. 292); in corrispondenza di questa distinzione esso determina quali persone sono legittimate ad agire in un caso o nell'altro e la durata dell'azione, la quale è però imprescrittibile rispetto all'autore del riconoscimento, al riconosciuto e all'autore di un riconoscimento contrastante, quando l'impugnazione avviene per difetto di veridicità (articoli 294 a 297); l'art. 293 provvede anche per la rappresentanza dell'incapace nella proposizione dell'impugnazione. Molto meno completa ed elaborata che nel nostro progetto è, per questa parte, la disciplina accolta nelle leggi e nei progetti stranieri, in particolare nel c. c. svizzero (articoli 305 e 306) e nel progetto germanico (§ 1705 d).

b) *Dichiarazione della paternità o maternità naturale*. Se, come si è visto, la trattazione del riconoscimento ha prevalentemente carattere tecnico-giuridico, la trattazione del secondo titolo dello stato di filiazione naturale ha prevalentemente carattere politico-legislativo. L'attenzione generale si è raccolta, come ho accennato, proprio sul problema della ricerca della paternità naturale, forse a scapito di un'integrale visione del complesso problema della filiazione naturale. Manifesto subito il mio convincimento, che per questa parte il progetto sia manchevole.

Il codice vigente, mentre permette le *indagini sulla maternità*, limitando soltanto l'ammissibilità della prova testimoniale (art. 190), interdice in linea di principio le *indagini sulla paternità*, permettendole soltanto nei due casi, tassativamente indicati, del ratto e dello stupro violento. Questo divieto, per il quale io non esito a ripetere la qualifica d'incivile, contrario alle nostre tradizioni non soltanto remote, ma anche prossime, il codice nostro, aggiungendovi

la seconda eccezione, desunte dal solito modello francese, nel quale, diventando più rigoroso, grazie al personale intervento del primo console, era passato dalla legge rivoluzionaria del 14 brumaio anno II. È troppo nota la storia degli abusi, in gran parte immaginari — almeno per quanto si riferisce all'Italia —, che portarono al divieto. Il diritto romano — al quale non è possibile richiamarsi in questa materia, così strettamente connessa alle condizioni sociali del tempo e del luogo — non riconobbe alcun diritto al figlio spurio, *vulgo quaesitus*, di fronte al padre, soltanto molto tardi e molto limitatamente ammettendo un diritto alimentare e un diritto successorio dei *liberi naturales*, cioè nati da concubinato, la cui particolare figura assunse peraltro rilievo non per questo modestissimo favore, ma per le incapacità con cui essi furono colpiti. Il diritto canonico allargò providamente queste strettissime maglie e migliorò la posizione degli spuri, e persino degli adulterini, ammettendo che essi potessero ricercare il loro padre, per far valere contro di questo un diritto alimentare. Tuttavia per lungo tempo ancora il diritto si occupò dei bastardi principalmente per colpirli con le più odiose incapacità. Fu proprio quella legislazione rivoluzionaria francese, che così inopportuna introdusse il divieto delle indagini, la prima ad abolire quelle incapacità non soltanto civili, ma politiche, e a concedere alla prole nata fuori di matrimonio uno stato di filiazione. Il divieto delle indagini poteva pertanto trovare una spiegazione, se non una giustificazione, in questa legislazione, che arditamente aveva, d'altra parte, concesso uno stato alla prole naturale; non la trovò più nel codice francese, nè, tanto meno, nelle legislazioni che si susseguirono e in quelle che, pur rinnovandosi, conservano ancora le tracce di quello stolido dieto.

Il *divieto delle indagini sulla paternità*, introdotto nel nostro codice, sebbene parecchie delle legislazioni previgenti in Italia non lo conoscessero, fu condannato prima ancora che il codice fosse pubblicato. La commissione di coordinamento propose che fosse attenuato di molto, ammettendo le indagini anche quando vi fosse uno scritto, nel quale il padre si dichiarasse tale o dal quale risultasse una serie di cure date al fanciullo a titolo di paternità. Fu il Pisanelli che, spendendo, assai male questa volta, tutta la sua grande autorità, ottenne la soppressione del relativo capoverso, con lo specioso pretesto, invocato poi dal Guardasigilli nella relazione al Re, che quest'aggiunta, "pur apparendo degnissima di attenzione, non poteva essere accolta, per i

limiti dell'azione riformatrice del potere esecutivo, traendo seco una questione di principio „

Così il divieto ha gravato per quasi settanta anni sulla disgraziata prole naturale, e di riflesso, come è intuitivo e spiegherò in fine, su tutto il popolo italiano, in tutta la sua brutalità. Nel Belgio, in Francia, nel Lussemburgo, dove il divieto vigeva col rigore del codice francese, esso, come ho ricordato, fu notevolmente attenuato, ma in Italia, sebbene dal 1875, cioè pochi anni dopo l'entrata in vigore del codice, ad oggi si siano susseguiti numerosi progetti di riforma — Morelli (1875), Gianturco (1892 e 1893), Sorani (1901), Zanardelli (1902), della Commissione per la riforma del diritto privato (1908) Meda (1914, 1920 e 1922), Lollini (1922), Fera (1924) —, senza parlare delle proposte dei congressi e dei voti concordi della dottrina, il divieto vige nella sua penosa durezza.

Ora finalmente sembra che esso stia, almeno nella misura con cui l'accoglie il codice vigente, per scomparire dalla nostra legislazione. Ma qual'è lo spirito informatore del progetto al riguardo? È una constatazione per me triste che *in linea di principio*, conformemente per vero allo spirito di tutti i progetti surricordati, tranne uno, mentre la maternità può essere dichiarata senza limitazione di casi (art. 303), *il divieto delle indagini permane*. L'art. 299 fa sì una lunga elencazione di casi in cui — come il progetto più correttamente del codice si esprime — l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale è proponibile, ma mantiene il principio del divieto. E mi sia permesso di osservare che, se la maggiore larghezza con cui l'azione è ammessa costituisce praticamente un grande vantaggio, logicamente il divieto si regge ora ancora meno bene che nel codice vigente, perchè, se si ammette una lunga serie di casi in cui può essere dichiarato lo stato di paternità naturale, si dimostra di non credere, e a ragione, alla serietà dei motivi, che militerebbero per il mantenimento del divieto.

L'azione è proponibile, secondo l'art. 299: 1° quando, al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio di cui fu in seguito dichiarata la nullità; 2° quando, al tempo del concepimento, vi fosse concubinato fra i genitori; 3° quando sia stato annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità, il riconoscimento fatto da colui contro il quale si agisce per la dichiarazione; 4° se la paternità possa desumersi da sentenza civile o penale, ovvero da una dichiarazione non equi-

voca per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità; 5° se vi sia possesso di stato di figlio naturale; 6° se vi sia stato ratto o violenza carnale, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento; 7° se vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio, risultante da prova scritta, o compiuta con artifici o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento. Io non posso indugiarmi in una critica minuta di questa disposizione, ma voglio rilevare — e mi pare sufficiente a denunciare l'erroneità della soluzione intermedia accolta nel progetto — che da un lato alla dichiarazione di paternità spesso si potrà arrivare indirettamente, ottenendosi dapprima, di solito dalla madre, una sentenza civile da cui si possa desumere la paternità, che dall'altro non c'è ragione per ammettere l'azione soltanto quando vi sia stata seduzione, e non invece semplice congiungimento, e per esigere, inoltre che alla seduzione si sia accompagnata la promessa di matrimonio, per giunta poi per iscritto, o altra delle indicate circostanze, quando qui si tratta di concedere al figlio un'azione per reclamare uno stato e non già di consentire alla madre di far valere una pretesa di risarcimento.

Le legislazioni di tipo germanico concedono l'azione incondizionatamente: così il codice civile germanico (§ 1717) e ora il progetto (§ 1705 c), pur essendo profondamente diversi gli effetti connessi al rapporto di paternità naturale; così il c. c. svizzero (art. 307), salvo una differenza di conseguenze fra i vari casi, cui subito accennerò; così il c. c. austriaco, il quale anzi, con la modificazione apportata dalla novella del 12 ottobre 1914, prevede una ricerca ufficiosa della paternità; così la legge norvegese del 1915, la quale non esige neppure un giudizio contro il padre, essendo sufficiente che la madre indichi tre mesi prima del parto il nome del padre, nel qual caso la paternità sarà ricercata d'ufficio e rimane stabilita, se il designato, dopo una pronuncia di paternità dell'autorità amministrativa, non si affretta a chiedere, entro il termine di quattro settimane, una decisione dell'autorità giudiziaria.

Senza giungere a queste esagerazioni o ad altre consimili, ricorrenti in altre legislazioni, a me pare che la ricerca della paternità ben potesse e dovesse essere ammessa in termini generali, ciò che doveva sembrare più facile in considerazione del nuovo *procedimento*, molto

opportunamente introdotto, per la dichiarazione della paternità o maternità naturale.

Non è già col rigore, del resto messo decisamente da parte, nella determinazione dei casi di proponibilità dell'azione o con la limitazione od esclusione di qualche mezzo di prova che si rimedia ai pericoli di questi giudizi, a voce così alta proclamati, e, aggiungiamo, tanto sopravvalutati, si invece con la distinzione, accolta nel progetto, del procedimento in *due fasi*, di cui la prima, d'ammissibilità, ufficiosa, inquisitoria e segreta si chiude con un decreto che provvede sull'ammissibilità, dopo il quale soltanto l'azione è ammessa, e col quale, se invece l'azione viene dichiarata inammissibile, il tribunale può condannare l'istante al pagamento di una multa, che può arrivare fino a lire cinquemila (articoli 307 a 312).

Con la creazione di questa prima fase, così caratterizzata, si priva infatti di ogni fondamento la tanto agitata ragione dello scandalo determinato da giudizi siffatti, di cui peraltro legislatori ed interpreti non si preoccupano nè nei casi in cui le indagini sono consentite, nè per il giudizio di disconoscimento della paternità legittima.

Quanto all'altra ragione dell'impossibilità della prova della paternità, anch'essa non è stata per lungo tempo che un pretesto per proteggere e incoraggiare l'immoralità. Già oggi la teoria dei gruppi sanguigni permette di stabilire che un individuo reclamato come padre non è invece il padre del reclamante, quando questi non appartiene al gruppo sanguigno del reclamato, senza appartenere neppure al gruppo sanguigno della madre; il progresso delle scienze mediche consentirà forse in avvenire di stabilire con sicurezza la paternità. Ma, intanto, non v'è nessuna ragione per impedire la dichiarazione della paternità in tutti quei casi, in cui il magistrato riesca, comunque, a convincersi della paternità stessa. La paternità legittima non è per sè più certa della paternità naturale e tuttavia la legge la soccorre con una sua presunzione, perchè ivi persiste il matrimonio; qui, se, per la mancanza di questo, non soccorre e non deve soccorrere una presunzione legislativa, ben può ammettersi, come in tanti altri casi altrettanto gravi, ad integrare la prova, in concorso con gli elementi forniti dalla parte, o anche raccolti d'ufficio, la presunzione del giudice.

Trattandosi di azione di reclamo di stato, legittimato ad agire è soltanto il figlio o chi per lui (articoli 303 e 306; cfr. tuttavia

l'art. 316). Bene ha fatto il progetto a stabilire espressamente questo principio, perchè, pur senza l'ombra del fondamento, di esso si è, anche autorevolmente, dubitato, argomentando dalla formula generica del divieto contenuta nell'art. 189. Il progetto legittima pure, sotto certe condizioni, i discendenti legittimi del figlio naturale, ma è evidente la sconcordanza col riconoscimento, che può essere fatto anche in favore dei figli naturali riconosciuti del figlio naturale. A mio parere dovrebbero, invece, essere legittimati, per la ragione già detta, tutti i discendenti naturali così come dovrebbero essere estesi i termini di decadenza troppo rigorosi segnati all'azione.

*Legittimati passivamente* sono il genitore, e, come deve ritenersi nel silenzio della legge, i suoi eredi (art. 304), ma la domanda può essere contraddetta da tutti quelli che vi hanno interesse (art. 313).

Sarebbe anche stato opportuno che, per dirimere un agitativissima e antichissima controversia, il progetto avesse disposto, come fa espressamente il progetto germanico (§ 1705 g), l'efficacia *erga omnes* dei giudicati in materia di dichiarazione e impugnazione della filiazione naturale, come *giudicati di stato*.

A questo punto mi sia consentito accennare ad alcuni gravi problemi, in certa guisa connessi con l'azione di reclamo di stato, che il progetto avrebbe dovuto risolvere positivamente, dettando un'opportuna disciplina, e invece o ha risolti negativamente, col suo silenzio, o addirittura non si è proposti.

L'art. 301 del progetto stabilisce che non possa farsi luogo alla dichiarazione di paternità se risulti che, *al tempo del concepimento*, la madre era *notoriamente di cattivi costumi* od ebbe *rappporti sessuali con altri*. Ora su questa disposizione non ci sono da fare osservazioni fino a quando si tratta di *dichiarare la paternità*. Ma, se, nell'ipotesi di pluralità di concubenti, si esclude la dichiarazione di paternità, devesi perciò escludere ogni e qualsiasi diritto, anche *alimentare*, del figlio? Questi deve perire o pesare, quando questa giungerà a tempo, sulla pubblica beneficenza, mentre i suoi possibili padri rimarranno del tutto indisturbati? A differenza del progetto, le più progredite legislazioni - come già il diritto comune - non ammettono una simile conseguenza. La prassi formatasi sotto il codice civile austriaco, le leggi svedese, finlandese, russa sovietica non ammettono l'*exceptio*

*plurium concumbentium*; più correttamente il recentissimo progetto germanico non consente che possa intervenire dichiarazione di paternità in caso di pluralità di concumbenti, ma obbliga tuttavia ciascuno di costoro agli alimenti verso il figlio, pur regolando questo obbligo in guisa che risulti *meno grave ed esteso che quello del padre*. Questa distinzione tra obbligo alimentare fondato sull'accertato vincolo di filiazione e obbligo alimentare fondato sul fatto del congiungimento nel periodo del concepimento, e quindi di natura essenzialmente diversa, si sarebbe, a mio avviso, potuto introdurre vantaggiosamente nel progetto, perchè al figlio fosse reso possibile di avere, in questa ipotesi, sempre se non un padre, almeno un obbligato agli alimenti. Ciò che non si può consigliare di riprodurre dal progetto germanico del 1929 è la *responsabilità cor-reale* dei vari concumbenti, in luogo della *responsabilità solidale*, stabilita nel progetto germanico del 1925 e in varie altre leggi. I vari concumbenti dovrebbero essere tenuti solidalmente responsabili per gli alimenti, eventualmente nella misura strettamente necessaria, verso il figlio, col solo limite della *condotta notoriamente cattiva della madre*, per ovvie ragioni d'indole pratica.

Accanto a questa speciale figura di obbligato, indipendentemente pur dall'accertata esistenza di un rapporto di paternità, io credo che opportunamente sarebbe introdotta la speciale figura del padre, che avesse *gli obblighi, ma non i poteri e i diritti dipendenti dalla paternità naturale*. È un vero assurdo nel codice vigente, riprodotto nel progetto, che, nei casi in cui la procreazione è originata da un delitto o da un abuso del padre, si faciliti, ammettendosi in tali ipotesi l'azione di reclamo di paternità, la concessione al padre dei poteri e dei diritti dipendenti dalla paternità.

Il progetto è anche completamente muto riguardo alle *pretese della madre* per il rimborso di spese e il risarcimento del danno patrimoniale, occasionati dalla *gravidanza* e dal *parto*. Qui non si tratta del danno dipendente dalla seduzione, la cui risarcibilità la nostra giurisprudenza arditamente ha desunta dall'art. 1151 c. c. Qui, per ipotesi, la seduzione può mancare e tuttavia è evidente la necessità che alla madre bisognosa, eventualmente anche prima del parto, siano rimesse le spese e risarcito il danno patrimoniale derivanti dalla *gravidanza* e dal *parto*: più che a quello della madre qui si mira al *vantaggio del figlio*, per la cui vita dalla madre quelle spese sono incontrate, quel danno è sopportato. Il codice austriaco,

modificato dalla ricordata novella, obbliga il padre a rifondere alla madre le spese del parto, del mantenimento della madre nelle prime sei settimane dopo il parto e le altre ulteriori e necessarie; (§§ 167 e 168); il c. c. germanico stabilisce identicamente e il progetto del 1929 dispone che siano rimborsate anche le spese per quattro settimane prima del parto e, se corrisponda ad equità, sia risarcito il danno (§ 1715); il c. c. svizzero stabilisce un'indennità alla madre per le spese di parto, per il mantenimento di almeno quattro settimane tanto prima che dopo la nascita, per le altre spese necessarie (art. 317).

Se queste sono lacune del progetto che bisogna augurarsi vengano colmate, non va esente da critiche la disposizione, con la quale anche il nostro progetto concede un'azione alimentare, indipendente dalla costituzione di uno stato, almeno pieno, di filiazione naturale. L'art. 315 dichiara *proponibile la domanda* per ottenere gli alimenti, esigendo condizioni più rigorose che non per l'azione di stato, e già questo non si giustifica; ma, inoltre, mentre le condizioni sono state stabilite in funzione di una presunta maggiore certezza del rapporto di filiazione, nel silenzio del progetto sembra inopponibile così l'eccezione di cattiva condotta che quella di pluralità di concubenti; terza incoerenza infine, questa ripetuta dal codice vigente, l'azione alimentare anche in confronto della madre è sottoposta alle condizioni indicate nell'articolo, mentre pure la madre è sempre certa.

\*  
\*\*

## 2. - Stato di filiazione naturale

Il progetto non segna progressi molto sensibili, per questa parte, sul codice. Mentre il progetto germanico ha migliorato grandemente il trattamento fatto al figlio naturale, sia per quanto attiene al diritto alimentare, sia per quanto attiene al diritto successorio, dal quale secondo il codice il figlio naturale è escluso del tutto (§§ 1708 a 1712) e il codice civile svizzero stabilisce che il padre deve provvedere al figlio — il quale assume il cognome e segue la cittadinanza del padre — come se fosse legittimo, salvi nelle linee paterna e materna i diritti e i doveri inerenti alla filiazione naturale (articoli 325, 329, 461), il nostro progetto ripete all'incirca le disposizioni del codice.

Del codice riproduce anche un difetto di carattere tecnico, collocando la disciplina dello stato di filiazione naturale, salvo i rapporti successori, sotto il paragrafo del riconoscimento, mentre quello stato non è per nulla diverso, se ripete il suo titolo, invece che nel riconoscimento, nella dichiarazione, come avverte l'art. 314: la nostra legge infatti non distingue, tra riconoscimento e dichiarazione, a differenza di qualche altra legislazione, ad esempio il c. c. svizzero, che, come ho già ricordato, dal riconoscimento fa dipendere la costituzione dello stato di filiazione e non dall'attribuzione giudiziale, salvo il caso di promessa di matrimonio e di concubito costituente delitto o abuso di potestà (articoli 302, 309 323).

Il rapporto di parentela naturale è stato poi non opportunamente mantenuto ristretto al genitore e al figlio naturale, salvo qualche timida estensione ai figli naturali del figlio legittimo o naturale, rispetto all'obbligo alimentare, in aggiunta a quella, già contenuta nel codice, ai discendenti legittimi del figlio naturale: esso andava, invece, esteso a tutta la linea retta, ascendente e discendente e ai primi collaterali, i fratelli e sorelle, la cui parentela naturale, non rispetto all'impedimento matrimoniale soltanto, come da noi, ma anche ad effetti patrimoniali, è riconosciuta anche in Francia, sin dal 1896.

Quanto ai rapporti personali rilevo brevemente: la novità del progetto rispetto alla potestà del genitore sul figlio è più che altro di nome, non parlando di tutela legale, ma l'usufrutto legale connesso alla patria potestà non è concesso al genitore naturale; opportunamente è data al tribunale la facoltà, sentito il giudice tutelare, di attribuire alla madre l'esercizio dei poteri che competerebbero al padre e anche di limitare questi poteri e perfino di escluderne entrambi i genitori (art. 287); altrettanto opportunamente è affidata alla madre la cura della persona del figlio nei primi sette anni, salvo diverso provvedimento del giudice tutelare (art. 289). Il figlio naturale assume il cognome del genitore, la cui filiazione consta, o del padre, se consta la filiazione di entrambi (art. 288). Tanto riguardo a questo punto, come riguardo alla patria potestà, lo stesso ultimo progetto germanico resta necessariamente, per il molto più remoto punto di partenza, molto indietro (§§ 1706 a 1707f).

Regole pressochè uguali a quelle del codice valgono nel progetto per quel rapporto patrimoniale qualificato che è il rapporto alimentare familiare: ho già accennato all'angustia della riforma del progetto a questo proposito (articoli 289 a 291).

Circa i diritti successori il progetto non provvede, questi essendo regolati nel titolo delle successioni. Il regolamento del *diritto successorio della prole naturale* dovrebbe essere il seguente: mantenimento della limitazione della quota del figlio naturale in concorso con discendenti legittimi e col coniuge, per la tutela della famiglia legittima, abolendo però il *ius optionis* e concedendo anche ai naturali il possesso di diritto dei beni ereditari; precedenza a tutti gli altri successibili non soltanto dei figli naturali, ma di tutti i discendenti naturali, ciò che sembra già escluso però dalla limitazione, già più volte indicata, della categoria di persone che possono essere riconosciute o sono legittimate ad agire per la ricerca della paternità. L'incapacità a ricevere per testamento o donazione dei figli naturali dovrebbe infine essere ristretta ai figli adulterini in confronto dei figli legittimi o legittimati per effetto del matrimonio, in cui costanza essi furono concepiti.

\*  
\*\*

### 3. - *Filiazione adulterina o incestuosa.*

Alla prole adulterina o incestuosa la legge vigente in nessun caso, come ho accennato, permette di conseguire uno stato di filiazione e soltanto in casi eccezionali consente lo stesso sacro diritto agli alimenti.

L'esistenza di una prole irricognoscibile accanto a quella riconoscibile e la disparità di trattamento sono del tutto ignote alle legislazioni a tipo germanico. Tuttavia è d'uopo riconoscere che veramente la nostra coscienza sociale resisterebbe a una completa equiparazione della prole adulterina alla prole naturale semplice rispetto alla possibilità di conseguire uno stato, come si è pure da più parti autorevolmente proposto, e, se i vari progetti susseguiti in Italia, tranne uno, disinteressandosi del tutto della prole adulterina o incestuosa, non discernevano ciò che, senza urtare l'attuale coscienza sociale, poteva essere fatto da ciò che ancora non poteva essere fatto, il progetto si è tenuto, per la prole adulterina, al giusto mezzo e ha provveduto bene perchè anche essa, sotto certe condizioni, possa conseguire uno stato.

Il c. c. svizzero esclude il riconoscimento della prole così adulterina che incestuosa (art. 304), ma permette l'attribuzione giudiziale con effetti di stato della prole incestuosa e senza effetti di stato

della prole adulterina (art. 323). Il nostro progetto segue una via che forse è migliore.

Di fronte al genitore libero al tempo del concepimento la *filiiazione adulterina* può essere riconosciuta o dichiarata (articoli 279 e 315); può questa filiazione essere riconosciuta o dichiarata anche rispetto al genitore vincolato a matrimonio al tempo del concepimento, quando il matrimonio più non sussista e non vi siano figli o discendenti legittimi o legittimati per effetto del medesimo (art. 279). È evidente che in tutti questi casi l'attribuzione di uno stato al figlio illegittimo può ben concedersi, non opponendosi agli interessi concreti di una famiglia legittima concretamente esistente.

Non giustificata appare invece la disposizione dell'ultimo cpv. dell'art. 279, secondo il quale il riconoscimento può aver luogo in ogni caso, se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino. O si mira a favorire la legittimazione, e allora la validità del riconoscimento dovrebbe essere subordinata alla circostanza che fosse fatto da entrambi - e corrispondentemente l'azione di reclamo dovrebbe essere proposta in confronto di entrambi i genitori; o la disposizione non è ispirata unicamente dal *favor legitimitatis*, e allora è in contraddizione con la disposizione del cpv. prec., potendo anche nell'ipotesi dell'ultimo cpv. sussistere la seconda di quelle circostanze, che impediscono altrimenti il riconoscimento o la dichiarazione della filiazione adulterina.

Non è poi meritevole di approvazione la limitazione dell'ammissibilità del riconoscimento della *filiiazione incestuosa* alla sola madre (art. 278) e, peggio ancora, l'interdizione alla prole incestuosa pur dell'azione di reclamo della maternità: (art. 315<sup>2</sup>). La filiazione incestuosa dovrebbe sempre poter essere riconosciuta o dichiarata. La ragione che ha suggerito l'ammissione del riconoscimento materno è che lo scandalo non si evita quando il figlio rimane presso la madre, ma è proprio questo del timore dello scandalo, comunque inevitabile, il pretesto non serio, che già troppo ha sacrificato altri molto più sostanziali e seri interessi e più non deve continuare a sacrificarli. La prole naturale sia pure sacrificata fin dove la sua tutela rappresenterebbe un'ingiusta e pericolosa lesione dei superiori interessi della famiglia legittima esistente in concreto e offesa proprio dalla procreazione di quella prole, ma non oltre: è un concetto che io non esprimo adesso per la prima volta, ma qui voglio più energicamente ed esplicitamente riaffermare.

Nei casi, in cui non le è consentito di conseguire uno stato di filiazione, dovrebbe infine alla prole irricognoscibile essere concesso, non in casi determinati, ma sempre, salvo anche qui a far precedere una fase per l'ammissibilità dell'azione, un diritto alimentare familiare durante la vita del genitore, e, alla morte di costui, un vero e proprio diritto successorio, per le ragioni già svolte in altra occasione.

\*  
\*\*

#### 4. - *Conclusioni.*

Dal rapido esame delle disposizioni del progetto, dal loro riacostamento alle disposizioni di altre legislazioni progredite, dalle approvazioni e dalle critiche, che non ho voluto tacere, mi pare balzi evidente la tendenza al maggior favore della prole naturale, in quanto sia compatibile con i veri interessi della famiglia legittima.

Essa coincide non soltanto col più diffuso sentimento popolare, che di per sè ha già grande importanza, ma con esigenze anche più sostanziali ed urgenti, che non siano un doveroso sentimento di simpatia verso questa prole disgraziata e lo spirito di giustizia. Anche in Italia finalmente ci si è accorti che “ la degenerazione fisiologica, la mortalità precoce e la delinquenza minorile reclutano la maggior parte delle loro vittime nella massa dei senza padre ”; si è apprezzata l'opportunità che, in quanto possibile, per il supremo principio della responsabilità di ciascuno per gli atti più gravi della vita, siano i genitori a mantenere la loro prole, alleviando le già tanto onerate finanze pubbliche; si è, d'altra parte, compreso che l'infanzia abbandonata costituisce un gravissimo pericolo sociale.

Così, accanto alla riforma del diritto civile, sull'esempio di molte legislazioni straniere, anche la legislazione italiana ha provveduto all'istituzione di un'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, che fa onore all'Italia; ha ordinato il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, disponendo fra l'altro riservate indagini per accertare la maternità dell'esposto e indurre la madre a riconoscere il figlio; si accinge a reprimere più severamente i delitti contro la moralità e la famiglia e a punire la violazione degli obblighi di assistenza familiare anche rispetto alla prole naturale (art. 569 nuovo c. p.).

Soltanto con i rimedi più energici si potrà ovviare a una situazione che è grave. Nel 1928 su 1.017.966 nati vivi legittimi, fra il-

legittimi ed esposti ne son nati vivi ben 54.234, ma, ciò che è ancora più grave, su 37.128 legittimi partoriti morti, sono stati partoriti morti illegittimi ed esposti 2600.

Nel 1926 per 100 nascite (vivi e partoriti morti) si ebbe un quoziente di partoriti morti del 3,75 per la filiazione legittima, e del 5,94 per la filiazione illegittima. Nello stesso anno su 100 nati vivi legittimi morirono durante il 1° anno di età 12, di cui 3,6 nel primo mese, su 100 nati vivi illegittimi morirono durante il 1° anno di età 17, di cui ben 6,9 nel primo mese.

Di fronte all'eloquenza di queste cifre, e di altre che per brevità taccio, e alle precedenti considerazioni è evidente l'avventatezza, prima che la brutalità, dell'affermazione attribuita al primo console, e di cui l'eco fu racchiusa per secoli tra le pagine del codice francese, *l'État n'a aucun intérêt à ce que la filiation des enfants naturels soit constatée*. Contro di essa è tutto il movimento sociale e legislativo moderno. Nella relazione sul progetto germanico del 1929 è molto ben detto che salvare dalla indigenza e dall'obbrobrio quella non trascurabile parte della gioventù che è costituita dalla prole naturale significa creare in complesso migliori condizioni di sviluppo alla giovinezza e al tempo stesso promuovere la grandezza nazionale, perchè l'avvenire di una nazione sta nella forza morale, intellettuale e fisica della sua gioventù. L'Italia, forse più che ogni altra nazione, è oggi convinta di questa fondamentale verità.

FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI

professore di dir. civ. nella R. Università di Catania

---